



PROGETTO VIVAI

Al fine di garantire la prosecuzione dell'attività degli atleti provenienti dai vivai giovanili, viene demandato all'Autorità Garante il compito di riconoscere rapporti esclusivi di collaborazione per la gestione degli stessi vivai, tra Società dei settori giovanili e delle categorie UCI, nonché di disciplinare il tesseramento e la partecipazione alle gare delle Società che hanno sottoscritto detti accordi.

I progetti **possono** essere sottoscritti sia tra Società delle categorie maschili che femminili.-

1. L'Autorità Garante:

- a) autorizza e rende noto a mezzo comunicato ufficiale l'accordo esclusivo di collaborazione tra Società con attività giovanile (esordienti ed allievi) con altre che curano l'attività delle categorie UCI (juniores, under ed elite), che si identificano come Società con accordi esclusivi di collaborazione per la gestione dei vivai, come da schema allegato n.2/1.

E' consentito massimo un accordo di collaborazione tra Società della stessa regione. Esclusivamente per le Società della categoria Juniores, è consentito stipulare accordi con le Società Allievi, Esordienti e con Società Under, Elite. Tutti gli accordi devono essere sottoscritti dai Presidenti delle Società, con il modello allegato n. 2/2, **ed inviati all'Autorità Garante per il tramite del proprio CR di appartenenza per l'approvazione, entro febbraio del primo anno**, ed avere una validità di almeno 3 anni, periodo che in caso di interruzione dell'accordo sottoscritto, si esclude la possibilità di stipulare altri accordi con altre Società per lo stesso periodo. Tutte le Società che sottoscrivono detti accordi per la gestione dei vivai, non possono chiedere il riconoscimento di pluriaffiliazione con altre Società non firmatarie degli accordi stessi e nel contempo si impegnano a tesserare almeno **2/3 (66,7%)** dei ragazzi che provengono dalle categorie inferiori.

Al fine di evitare possibili controversie, la "Società Vivaio" deve presentare entro il mese di settembre dell'anno di competenza l'elenco degli atleti (2/3) che intende portare e tesserare nella categorie superiore (Juniores e/o Under 23), nel caso ciò non avvenga, si ritiene che il passaggio degli atleti alla categoria superiore sia acquisito nella sua totalità.

L'aspetto economico relativo ai punteggi di valorizzazione ed ai bonus, previsti in sede di trasferimento degli atleti, deve essere regolamentato tra le clausole degli accordi sottoscritti tra le parti firmatarie. Eventuale mancato rispetto delle norme sottoscritte dalle Società da parte degli atleti e/o di chi esercita le funzioni della patria potestà, vengono regolati nel rispetto delle norme Trasferimento Atleti annualmente emanate dal Consiglio Federale;

- b) Individua e rende noto entro marzo, a mezzo comunicato ufficiale, le Società che hanno sottoscritto accordi di collaborazione con Società delle categorie giovanili e pertanto considerate vivai delle Società;



Struttura Tecnica Federale

- c) provvede alla compilazione ed alla pubblicazione di un elenco delle predette Società che sono tenute a rispettare le apposite normative emanate dal Consiglio Federale;
- d) vigila ed indaga, nelle forme ritenute più opportune, al rispetto della vigente normativa a tutela della partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti, in condizione di eguaglianza e di pari opportunità, come sancito dall'art. 1 dello Statuto Federale;
- a) segnala le violazioni e le irregolarità riscontrate agli organi inquirenti e giudicanti federali per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori;

REGOLAMENTAZIONE NORME TESSERAMENTO E DI PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ A MANIFESTAZIONI REGIONALI, NAZIONALI, INTERNAZIONALI

- 1) Le Società interessate ad accordi di collaborazione per la gestione dei vivai, con altre Società della stessa regione, hanno l'obbligo di autosegnalazione entro febbraio alla S.T.F. tramite l'invio di copia dell'accordo sottoscritto tra le parti sul modello allegato 2.
- 2) Alle Società Juniores e Under 23, con accordi di collaborazione per la gestione dei vivai, è consentito tesserare e iscrivere alle gare tutti gli atleti del primo anno che provengono dalle categorie minori, senza vincolo alcuno di punteggio. Alle stesse Società, è consentito inoltre tesserare massimo altri due atleti provenienti dalle categorie minori da altre Società non firmatarie dell'accordo, che a fine agosto della stagione precedente hanno ottenuto più di 35 punti in gare su strada;
- 3) Le Società che schierano alla partenza delle gare regionali Juniores esclusivamente atleti provenienti dai propri vivai o da Società con accordi di collaborazione, può schierare alla partenza delle gare tutti gli atleti tesserati senza i vincoli previsti per le Società pluriaffiliate. (12)
- 4) Per quanto riguarda le Norme di trasferimento, qualora un atleta appartenente a Società firmatarie del "Progetto Viavai" **che, pur avendo ricevuto entro settembre la lettera di manifestato interesse a proseguire l'attività con la Società firmataria dell'accordo**, intenda trasferirsi ad altra società a fine vincolo, oltre al punteggio regolamentato dalle Norme "Trasferimenti" in essere, alla società concedente il nulla osta dovrà essere corrisposto il BONUS previsto per la categoria, maggiorato di:
 - € 5.000,00 per la categoria "Allievi"
 - € 8.000,00 per la categoria "Juniores"

NORME SANZIONATORIE

- Mancata autosegnalazione alla STF e accertazione di Società con accordi di collaborazione con altre Società per la gestione dei vivai:
 - 15 giorni di sospensione ed ammenda di € 1.000 a ciascuna Società.



IPOSTESI DI VIVAIO





Allegato 2/2

ACCORDO FRA SOCIETA' "PROGETTO VIVAIO"

Tra

La Società
con sede in Via
che svolge attività ciclistica nelle categorie cat.....
C.I.N....., nella persona del suo Presidente, Sig.

E

La Società
con sede in Via
che svolge attività ciclistica nelle categorie cat.....
C.I.N....., nella persona del suo Presidente, Sig.

E

La Società
con sede in Via
che svolge attività ciclistica nelle categorie cat.....
C.I.N....., nella persona del suo Presidente, Sig.

Premesso

- che è loro intenzione instaurare rapporti di reciproca collaborazione tecnica nell'interesse dei propri atleti;

- che le suddette Società intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste dal presente accordo, il quale rientra ad ogni effetto nell'ambito delle norme e delle disposizioni emanate in materia di Società con "**Progetto Vivaio**" dalla Federazione Ciclistica Italiana.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa;
2. le Società si impegnano e garantiscono il passaggio alla categoria superiore di almeno **2/3** (66,67%) dei ragazzi tesserati.



3. L'aspetto economico relativo ai punteggi di valorizzazione ed ai bonus, previsti in sede di trasferimento degli atleti, sarà regolato nella seguente modo:

- In base alla tabella trasferimenti federali
- Con bonus forfettario ad atleta nella misura di €.....
- Attraverso la fornitura di materiale

(le tre ipotesi sopra riportate sono solo a titolo di esempio ogni accordo sarà gestito autonomamente dai firmatari)

4. Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla competenza del Giudice Sportivo Regionale.

5. In caso di mancato rispetto del presente accordo, la Società inadempiente sarà tenuta a riconoscere ad ognuna delle società firmatarie la somma di € a titolo di indennizzo

6. Il presente accordo ha validità per il periodo dal al.....(minimo tre anni)

7. le parti in base al regolamento FCI "**Progetto Vivaio**" dichiarano di essere a conoscenza di non poter instaurare altri rapporti della stessa natura prima della scadenza naturale del presente accordo, anche nel caso di risoluzione consensuale dello stesso.

8. Ogni ulteriore intesa concernente il prolungamento del presente accordo dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione

Data,

Il Presidente
della Società

Il Presidente
della Società.....

Il Presidente
della Società.....